

Reggio Calabria, 04/05/2026

OGGETTO: Diffida stragiudiziale e istanza di ritiro in autotutela del Decreto Direttoriale n. 173 del 27/04/2026 (Decreto esclusione_02) – Procedura selettiva PEA 2025. Denuncia di condotta discriminatoria e vizio di istruttoria.

Direttore Generale

Responsabile dell'Area Risorse Umane (RPA)

E p.c. Magnifico Rettore

Commissione Valutatrice PEA 2025

Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Nucleo di Valutazione

Collegio dei Revisori dei Conti

Università degli Studi Mediterranea

La scrivente Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) di Ateneo, con la presente solleva formale contestazione in merito al Decreto Direttoriale in oggetto, con il quale è stata disposta l'esclusione di n. due lavoratori dalla procedura per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree (PEA) 2025.

L'esclusione, motivata dal presunto mancato raggiungimento di due anni di "effettivo servizio" a causa della fruizione del congedo straordinario ex art. 42, commi 5 e ss. del D.Lgs. 151/2001 nel biennio 2023-2024, è illegittima e, in quanto tale determina la nullità del provvedimento. Per cui si invitano le SS.LL. a procedere all'immediato ritiro in autotutela del provvedimento, motivato dalle seguenti ragioni in fatto e in diritto:

1. Violazione della Lex Specialis (Avviso di selezione PEA 2025, Art. 2 DD n. 337/2025)

L' avviso di selezione per la progressione economica all'interno delle aree (PEA) 2025, emanato da codesta Amministrazione stabilisce testualmente all'Articolo 2: *"Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti"*. Per il noto principio ermeneutico *inclusio unius est exclusio alterius*, l'esclusione dei soli congedi non retribuiti comporta il pacifico computo di quelli retribuiti. I dipendenti esclusi hanno fruito del congedo straordinario ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001 che è, per espressa statuizione normativa, **retribuito**. Pertanto, l'esclusione operata si pone in stridente contrasto con le stesse norme che, attraverso l'avviso, l'università ha emanato.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e grave manipolazione testuale degli atti.

Risulta ancor più grave che l'Amministrazione, nel corpo del D.D. n. 173/2026, tenti di giustificare l'esclusione virgolettando un presunto estratto della precedente rettifica (D.D. n. 5 del 12/01/2026). Nel Decreto di esclusione si afferma falsamente che la rettifica richiedesse il possesso del requisito "qualora in possesso di due anni di servizio effettivo". Tale locuzione è del tutto inesistente nel D.D. 5/2026 originale, che si limitava a richiedere, in via presuntiva e assoluta, "due anni di anzianità nella stessa posizione economica". L'inserimento surrettizio della condizione ("qualora") e del requisito restrittivo ("servizio effettivo") configura un macroscopico vizio di istruttoria, una condotta di travisamento dei fatti e un evidente eccesso di potere.

3. Violazione della Gerarchia delle Fonti e dell'art. 86 del CCNL 2019-2021.

L'art. 86 comma 2 lett. A) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sancisce in modo inequivocabile i due unici requisiti richiesti per la partecipazione alle PEA (assenza di recenti progressioni e assenza di sanzioni disciplinari gravi). Qualunque ulteriore requisito o motivo di esclusione introdotto unilateralmente è, senza ombra di dubbio, illegittimo. Il Decreto Direttoriale n. 173 del 27/04/2026 dispone l'esclusione sulla base di una superata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 2285/2013) che non ha natura di fonte del diritto e non può in alcun modo derogare *in pejus* alla chiara disposizione del CCNL. Pertanto il Decreto 173/2026, a firma della responsabile dell'area Risorse Umane e del Direttore Generale si valorizza, eleva a rango di norma gerarchicamente sovraordinata al CCNL, la obsoleta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica che afferma la non computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica i periodi di congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss. del d.lgs. n. 151 del 2001. Il maldestro atto dell'amministrazione contrasta con l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione e della giurisprudenza, per le quali in questi casi si è in presenza di una condotta discriminatoria in quanto l'esclusione incide negativamente sulla carriera dei lavoratori che hanno fruito di congedi finalizzati all'assistenza di familiari con disabilità grave.

4. Discriminazione Diretta e violazione del Diritto dell'Unione Europea

Escludere un lavoratore da una progressione economica a causa della fruizione di un congedo salvavita per l'assistenza a familiari con disabilità grave si pone in aperto contrasto con la normativa

europea a tutela dei **Caregiver**, avendo la stessa inequivocabilmente statuito che la mancata equiparazione al servizio prestato delle assenze dei dipendenti per l'assistenza ai familiari realizza "una forma di discriminazione diretta perché fondata sulla disabilità". Non è consentita la perdita di diritti in via di acquisizione in costanza di tali congedi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LA SCRIVENTE RSU DIFFIDA FORMALMENTE

Il Direttore Generale e il Responsabile dell'Area Risorse Umane, ciascuno per le proprie competenze:

1. **ALL'IMMEDIATO RITIRO IN AUTOTUTELA DEL D.D. 173/2026** nella parte in cui dispone l'esclusione dei dipendenti in epigrafe per non aver maturato due anni di "effettivo servizio", disapplicando parimenti l'istruttoria viziata da palese alterazione testuale del D.D. 5/2026.
2. **ALLA CONSEQUENTE RIAMMISSIONE** a pieno titolo dei predetti lavoratori alla procedura selettiva per la PEA 2025, con contestuale invito alla Commissione Valutatrice a procedere tempestivamente alla valutazione delle posizioni.

Si assegna a tal fine il **termine perentorio di 5 (cinque) giorni** dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto di positivo e celere riscontro, questa RSU si riserva di **attivare**, senza ulteriore preavviso, **le iniziative giudiziarie e amministrative previste dall'ordinamento** incluse le azioni in materia di discriminazione e le segnalazioni agli organi di controllo competenti.

Distinti saluti

p/RSU a maggioranza

Giuseppe Toscano (Coordinatore)

Giovanni Rositani (Componente)
